

Audizione nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 897 e connessi - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. UFFICIO DI PRESIDENZA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO

Osservazioni formulate dall'ANP

1- Questioni di principio

Gentile Presidente, gentili onorevoli, come già espresso in occasioni precedenti di audizione sulla stessa materia, l'ANP condivide l'iniziativa legislativa volta a rinforzare la protezione operante nei confronti dei minori, degli anziani e dei disabili ospitati – a fini educativi, ricreativi o socio-assistenziali – all'interno di apposite strutture, sia pubbliche che private. È nostro fermo convincimento che il diritto alla dignità personale e quello alla incolumità, tenuti in massima considerazione dalla Costituzione, debbano essere garantiti con misure adeguate.

A tale fine, ANP ritiene condivisibile l'introduzione di disposizioni di legge che impongano la **verifica, iniziale e periodica, del possesso dell'idoneità psicoattitudinale all'attività da svolgere** da parte del personale posto a contatto con i minori, come pure, naturalmente, per il personale adibito alla cura delle persone anziane o disabili, per garantire anche a queste ultime la massima tutela possibile. Le professioni di educazione e di istruzione e quelle di cura di anziani e disabili sono fondamentali e delicate e necessitano, pertanto, di personale selezionato appositamente tramite concorsi che accertino non solo il possesso di conoscenze e competenze specifiche, ma anche dell'attitudine a lavorare a stretto contatto con bambini, adolescenti anziani.



ANP auspica, pertanto, l'adozione di un provvedimento che introduca nell'ordinamento, mediante una disposizione legislativa primaria, il principio della necessità della verifica ed il correlato sistema di garanzie nei confronti del personale, che demandi poi l'individuazione delle relative caratteristiche di dettaglio (criteri e modalità di verifica e valutazione del possesso dei requisiti psicoattitudinali, modalità di espletamento della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale) ad un provvedimento flessibile e facilmente aggiornabile come il DPCM. Siamo convinti che la selezione di personale di cui sia accertata una piena idoneità psicoattitudinale a rapportarsi con i soggetti "deboli" costituisce la migliore protezione possibile. Il possesso di tale requisito, quindi, andrebbe verificato in occasione delle procedure di selezione di tutto il personale da impiegare in professioni di educazione, istruzione e cura, anche indipendentemente dall'età dei soggetti con i quali si dovrà instaurare la relazione e, evidentemente, a maggior ragione nel caso di bambini in tenera età o di anziani e persone con disabilità.

L'ANP ritiene, altresì, che la **salvaguardia dei diritti costituzionali alla incolumità e alla dignità** personale giustifichi la corrispondente compressione del diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, che consegue all'installazione di sistemi di controllo remoto sulla liceità dei comportamenti degli addetti alle strutture educative e di cura. Tale compressione, comunque, deve essere limitata al minimo indispensabile e deve avvenire in misura ragionevole e proporzionata alle esigenze da tutelare, prevenendo ingiustificate lesioni alla riservatezza stessa. Ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (è consentito l'utilizzo di strumenti di controllo remoto dell'attività dei lavoratori sotto adeguati presupposti) e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 (individuazione dei principi di diritto da osservare per operare un efficace e lecito controllo a distanza, prevedendo la possibilità di conservare le registrazioni per un tempo da commisurare alle specifiche esigenze). Sarà opportuno, a nostro parere, che la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali degli impianti di videosorveglianza, siano individuate in modo omogeneo per tutto il territorio nazionale, per garantire l'utilizzabilità delle registrazioni per tutti i fini previsti dall'ordinamento, attraverso il rinvio del provvedimento legislativo primario ad un DPCM.



2- Questioni di merito

Con riferimento ai principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, individuati al comma 1 dell'art.2 del provvedimento in esame, pertanto,

- si suggerisce **demandare ad un DPCM le modalità e i criteri per lo svolgimento della valutazione del possesso dei suddetti requisiti**, sia al momento dell'assunzione che con cadenza periodica;
- si concorda decisamente sulla necessità di istituire **percorsi obbligatori di formazione professionale continua dei lavoratori** in questione, ma si ritiene che il riferimento – sia pure eventuale - alla modalità a distanza per tale formazione sia problematico: l'adozione di corretti comportamenti e l'acquisizione di tecniche di relazione empatica, ivi opportunamente previsti, richiedono **interventi con tempi distesi e a carattere non informativo ma laboratoriale, risultato prevalente di un dialogo in presenza con professionisti qualificati**; il coinvolgimento in tali percorsi, laddove disponibili, anche delle famiglie, potrà sicuramente aumentarne l'efficacia e favorire la costruzione di un indispensabile rapporto di fiducia tra il personale e i familiari dei soggetti interessati;

Si accoglie positivamente la nuova formulazione del provvedimento, laddove prevede (comma 1 dell'art. 4) che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il **Garante per la protezione dei dati personali adotti provvedimenti regolamentari in ordine agli adempimenti e alle prescrizioni da applicare** in ordine alla tutela del trattamento dei dati personali e all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini siano criptate e conservate per un tempo ragionevole (6 mesi) a consentirne l'uso, qualora disposto dall'autorità giudiziaria o disciplinare a seguito di esposti o denunce.

Si osserva, come già fatto in precedenza, che **la previsione di affidare la custodia delle registrazioni alle singole strutture, all'interno di un server dedicato, non appare praticabile** a causa delle diffuse carenze di personale e delle ridotte competenze tecniche mediamente possedute dallo stesso. I sistemi di videosorveglianza, infatti, dovrebbero essere caratterizzati da un elevato livello tecnologico per consentire un efficace utilizzo – in caso di necessità –



delle registrazioni effettuate e dovrebbero essere dotati anche di adeguata continuità operativa e caratteristiche tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. ANP suggerisce, a tale proposito, che:

- le caratteristiche tecniche e prestazionali del sistema di videosorveglianza siano fissate mediante apposito DPCM, soggetto a periodica revisione per garantire adeguati livelli di funzionalità;
- in tale provvedimento sia previsto che il sistema sia organizzato in modo tale da rendere le registrazioni sostanzialmente inaccessibili al personale in servizio presso la struttura in questione, per ridurre al minimo il pregiudizio della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- le credenziali di accesso del sistema siano in possesso del solo dirigente responsabile della struttura pubblica o del gestore della struttura privata.

Non si condivide l'esplicita esclusione, prevista al comma 7 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, dell'installazione di un sistema di webcam in favore di un sistema di telecamere a circuito chiuso. Tale esclusione sembra fare riferimento al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 230 dell'8 maggio 2013 con cui si stabiliva l'illiceità del trattamento delle immagini dei minori iscritti presso un asilo nido privato di Ravenna. Tale provvedimento, però, riguarda una fattispecie ben diversa da quella oggetto della odierna audizione, come risulta chiaro nel comunicato del Garante del 22 maggio 2013. A nostro avviso anche un sistema di webcam può essere adeguato, se sono posti in essere gli accorgimenti necessari a salvaguardare la sicurezza dei dati e la tutela della riservatezza. Per tale ragione si ribadisce, come già detto, la necessità di definire le caratteristiche tecniche mediante un apposito provvedimento, facilmente aggiornabile con l'evoluzione delle soluzioni tecnologiche disponibili.

Per quanto riguarda la possibilità concreta di installazione dei sistemi di videosorveglianza, a parere di ANP **è di scarsa efficacia la previsione di attuazione senza ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. ANP ritiene, invece, che tale operazione dovrebbe essere finanziata con un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno. L'entità del fondo dovrebbe essere stabilita in base ad un parere tecnico-economico di congruità formulato



dall'Agenda per l'Italia Digitale (AgID) o da altro soggetto idoneo. Gli impianti dovrebbero essere installati dalle strutture pubbliche con tale finanziamento.

Con riguardo alla sperimentazione prevista al comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, si ritiene che i finanziamenti previsti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 non siano, pertanto, sufficienti alle necessità non solo di formazione ma anche di adeguamento tecnico, sia pure per un numero limitato di strutture da individuare col decreto previsto al successivo comma

3- Conclusioni

L'ANP, nel richiamare le considerazioni sin qui sviluppate, si dichiara favorevole alla presente iniziativa di legge, suggerisce di fissare tramite DPCM le caratteristiche di dettaglio della emananda normazione e propone di adottare un sistema di videosorveglianza che offra adeguate garanzie in materia di tutela della riservatezza.

Roma, 16 gennaio 2019